

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Prot. n. 2489 del 16.04.2020

Ordinanza N.29

Oggetto: Rimozione e smaltimento materiali in cemento amianto (eternit).

IL SINDACO

Vista la denuncia prot. n. 56/4-1/2020 del 23.03.2020 proveniente dalla Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Castrolibero con oggetto: "Sversamento di materiale inquinante ad opera di ignoti", con la quale si comunicava a questo ufficio che, sul terreno ubicato in loc. Riganello del comune di Marano Principato, identificato in catasto al Foglio n. 3 particella 123, di proprietà del sig.

sono state depositate da ignoti diverse lastre ondulate in cemento amianto (eternit);

Vista la relazione prot. n°2487 del 16.04.2020 della Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs.152/2006 "norme in materia ambientale" e le s.m.i., il quale all'art. n. 192, comma 3, così recita".... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area...";

Visto i D. Lgs. Del 24/06/2003 n. 209;

Vista la legge regionale n. 14 del 27/04/2011 e ss.mm.ii;

Visto l'art.34 del D. Lgs.277 del 15/08/1991 relativo all'attuazione delle direttive N.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,n.86/188/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dellart.7 della legge 30/07/1990 n.212;

Visto: Il comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che prevede che, qualora l'ordinanza adottata ai sensi del quarto comma dello stesso articolo sia diretta a destinatari determinati e questi non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco possa provvedere d'ufficio e a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui gli stessi siano incorsi;

ORDINA

Al sig. , in qualità di proprietario del terreno sul quale sono stati depositati i materiali di che trattasi, di provvedere, in via cautelativa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei materiali sopra detti, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

L'intervento di rimozione dovrà essere eseguito come di seguito indicato:



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

 eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori del piano dei lavori dell'art.34 del D. Lgs.277/1991.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al proprietario del terreno; Che copia della stessa, per opportuna conoscenza, venga inviata a:

- Prefetto di Cosenza;
- Carabinieri di Castrolibero;
- ASP U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è l'Istr di PM Papalino Manuela;

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07/08/1990 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 gg. dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. decorrenti dalla data di notificazione.

La presente ordinanza sarà trasmessa al messo per la notifica dell'atto e all'area tecnica settore urbanistico.

IL SINDACO F.to: Dott. Luigi Pulice